

1. QUADRO SINOTTICO DELLE INIZIATIVE REGIONALI PER LA MONTAGNA¹

REGIONE	ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	LEGGE 142/90 Art. 61 - Riordino delle Comunità Montane	LEGGE 97/94 Art. 2 - Istituzione del Fondo regionale per la montagna	ALTRI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
ABRUZZO	Settore Enti Locali Servizio Aggregazioni sovra-comunali	L.R. 92/94; DDL di modifica	L.R. 134/95; DDL di modifica	• DDL per la costituzione di una "Consulta regionale per la montagna"; • Costituito un Gruppo di lavoro intersettoriale per l'attuazione della L. 97/94; • DGR n. 3811 del 18.7.94 attuazione art. 19 L. 97/94; • DCR n. 22/7 del 13.2.96 attuazione art. 16 L. 97/94 • DGR n. 4419 del 14.9.95 attuazione artt. 20 e 21 L. 97/94; • Nota n. 2442/III B-50 del 5.7.96 attuazione art. 14 L. 97/94; • L.R. n. 113/95 "Interventi finanziari in favore dei comuni montani per l'acquisto di scuolabus"
BASILICATA	Presidenza Settore Enti Locali	L.R. 9/93	Costituito con legge di bilancio '95	PDL per le zone montane
CALABRIA	Ass.to Bilancio-affari legali-personale-patrimonio-demanio-enti locali-protezione civile	PDL del 6.3.95	Costituito con legge di bilancio '96 già approvata	In preparazione DDL settoriali per la montagna
CAMPANIA	Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane	L.R. 31/94; DDL di modifica	DDL del 17.6.96	• L.R. 11/96 attuazione artt. 7-9 L. 97/94; • L.R. 8/96 attuazione art. 8 L. 97/94

¹ Le informazioni riportate nella Tabella tengono conto della legislazione regionale e di eventuali altri provvedimenti segnalati dalle Amministrazioni regionali competenti entro il 15.9.96 che, seppur non esaustive, consentono di costituire un primo quadro di riferimento.

EMILIA-ROMAGNA	Direzione generale Programmazione e pianificazione urbanistica Servizio Programmazione economico territoriale	L.R. 1/93 e successive modifiche	L.R. 1/93 (art. 37)	• DGR n.609 del 28.2.95 attuazione art. 23 L. 97/94; • Programma di informatizzazione della montagna; • PDL per la difesa del suolo e la bonifica;
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Presidenza	dato non pervenuto.	dato non pervenuto.	In preparazione un DDL di recepimento della L. 97/94 e di riordino delle CM
LAZIO	Ass.to Rapporti istituzionali Settore Aggregazioni sovra- comunali Uff. Comunità montane	DDL	DDL	DDL per le deleghe
LIGURIA	Ass.to zone montane, agricoltura e foreste	L.R. 20/96	DDL del 22.7.96 (art. 3)	• DGR n. 1118 attuazione art. 16 L. 97/94 • in corso DGR per attuazione art. 23 L. 97/94
LOMBARDIA	Ass.to Autonomie locali e federalismo Settore Autonomie locali Uff. Comunità montane	L.R. 13/93 e successive modifiche (L.R. 10/96)	L.R. 13/93 (art. 25)	T.U. dei PDL nn. 0099-0118-0165 "Disposizioni per le zone montane"
MARCHE	Ass.to Politiche del lavoro- formazione professionale- demanio-patrimonio- programmazione e bilancio	L.R. 12/95	PDL del 6.6.96 (art. 22)	PDL del 6.6.96 "Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e valorizzazione del territorio montano ... fondo"
MOLISE	Ass.to Sanità-sicurezza sociale-personale-riforme istituzionali-bilancio- finanze-patrimonio- attuazione L. 142/90- rapporti con il Consiglio regionale Settore Amministrazione locale		PDL	• PDL "Provvedimenti per la salvaguardia e la tutela e lo sviluppo dei territori montani"; • Progetto Banca dati regionale della popolazione (art. 24 L. 97/94)

PIEMONTE	Ass.to Economia montana e foreste	L.R. 28/92 e successive modifiche (L.R. 29/92)	L.R. 72/95 (art. 2)	• L.R. 72/95 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socioeconomico delle zone montane e ..." • DGR n. 13-8562 "Criteri ed ambiti applicativi della L.R. 72/95. Concessione di contributi ..." • DGR n. 12-8561 "Modalità di applicazione ... sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale... programma pluriennale delle CM"; • DGR n. 161-8068 "...sistema informativo ...sportelli per il cittadino presso le CM..."; • DGR. n. 176-5706 attuazione art. 16 L. 97/94
PUGLIA	Ass.to Agricoltura Ass.to Enti Locali	dati non pervenuti	dati non pervenuti	Rinviato il DDL di riordino delle CM
SARDEGNA	Ass.to Enti locali-finanze-urbanistica Sett. Comuni, province, comunità montane, polizia locale	DDL del 12.2.96		
SICILIA	Presidenza			Nota n. 4589 dell'1.4.96 al Presidente del Consiglio - Istanza di disaccordo sull'esclusione all'art. 25 L. 97/94 delle regioni a statuto speciale dal Fondo nazionale
TOSCANA	Ass.to Bilancio, finanze, programmazione, credito	L.R. 39/92 e successive modifiche (L.R. 53/95)	PDL n.171/96 (art. 3)	• PDL n.171 dell'11.7.96 "Disciplina per gli interventi per lo sviluppo in montagna" • Istituzione Progetto "Obiettivo montagna"
TRENTINO ALTO ADIGE vedi: province autonome di Trento e Bolzano				

UMBRIA	Ass.to Agricoltura e foreste	DDL	L.R. 40/95 (art. 17)	• L.R. 40/95 "Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale"; • Censimento degli enti montani presenti nella Regione; • In preparazione Programma stralcio attuativo 1995
VALLE D'AOSTA	Presidenza	L.R. 16/94		Deliberazione n. 6016/95 "Individuazione dei Comuni e delle zone montane ai fini di agevolazioni per piccoli imprenditori - art. 16 della L. 97/94"
VENETO	Dipartimento per le foreste e l'economia montana	L.R. 19/92 e successive modifiche (L.R. 51/93)		• DDL del 4.6.96 di attuazione dell'art. 3 L. 97/94; • In preparazione DDL per i criteri di riparto del Fondo

PROVINCE AUTONOME				
BOLZANO	Ripartizione Foreste Ufficio economia montana			I provvedimenti a favore della montagna sono attivi fin dal recepimento in toto (con legge regionale del 1956) della normativa nazionale (L. 991/52 - arricchita nel tempo anche dalla normativa comunitaria - Reg. 2078/92)
TRENTO	Presidenza Progetto Montagna		Costituito un Fondo provinciale per la montagna	• DGP n. 9646/94 che istituisce, nell'ambito del Programma provinciale di sviluppo, un Progetto strategico "Montagna" (tutti i comuni della provincia sono montani); • L.P. n. 14/92 "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna";

2. REGIONE ABRUZZO

Per l'attuazione della Legge 97/94 la Regione Abruzzo ha costituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale nel quale sono presenti i rappresentanti dei settori Urbanistica, Artigianato, Agricoltura e Foreste, Bilancio e Programmazione, Enti Locali. In tale gruppo sono presenti rappresentanti della delegazione regionale UNCEM, allo scopo di attuare il Protocollo d'intesa tra UNCEM e Regioni, recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione del Consiglio n.122/37 dell'8/3/95.

Il gruppo di lavoro ha ritenuto prioritaria la predisposizione delle legge istitutiva del Fondo regionale per la montagna (L.R. 134/95), al fine di poter utilizzare con speditezza le risorse statali derivanti dalla Legge 97/94 e quelle regionali destinate allo sviluppo della montagna.

Si ritiene, inoltre, che debbano essere attribuite con chiarezza le funzioni delle nuove Comunità montane, anche al fine pratico di utilizzarne le strutture per sopperire alle carenze dei piccoli Comuni.

D'altronde la stessa Legge regionale 92/94, che provvede al riordino delle Comunità montane, stabilisce che nella Regione Abruzzo l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni e di quelle ad essi delegate, nonché la gestione associata dei servizi comunali, spettano alle Comunità montane.

La regione dovrà, inoltre, provvedere all'attuazione dell'art. 19 della L.R. 92/94, attribuendo alle Comunità montane le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed artigianato individuate dalla legge.

Rispetto agli adempimenti regionali della Legge 97/94 si rileva che:

- **art. 1, comma 3** - La Regione Abruzzo ha provveduto, con la Legge regionale 6 dicembre 1994, n. 92 e relative modifiche ed integrazioni, al riordino delle Comunità montane in attuazione agli artt. 28 e 29 delle Legge 142/90. Attualmente è all'esame della Giunta regionale un disegno di legge di modifica ed integrazione della L.R. 92/94 per ciò che concerne l'elezione degli Organi Esecutivi e la Conferenza permanente per la Montagna. Questa viene ad assumere la denominazione di "Consulta Regionale per la Montagna" con il compito di dibattere, in un contesto più ampio, la problematica relativa alla montagna. E' stato, inoltre, costituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale per l'individuazione delle cosiddette "fasce

altimetriche”, ai sensi dell’art. 4 delle legge regionale 92/94. Si prevede la definizione di tale studio entro la fine del 1996.

- **art. 2, comma 3 e 4** - Con la legge regionale del 1/12/95, n. 134 la Regione Abruzzo ha istituito il Fondo regionale per la montagna, riservando a leggi annuali la definizione dei criteri relativi alle risorse finanziarie da distribuire alle Comunità montane. E’ all’esame da parte della Giunta regionale un disegno di legge di modifica alla L.R. 134/95, in cui sono stabiliti i criteri di impiego sia della quota assegnata alla Regione dallo Stato, derivante dal Fondo nazionale per la montagna, sia di quella conseguente dal Fondo regionale.
- **art. 10** - Per quanto riguarda i benefici ed i contributi per l’elettrificazione, è stato espressamente richiesto all’UTIF di Pescara, con deliberazione G.R. n. 3811 del 18/7/94, l’esenzione fiscale per i piccoli generatori di elettricità comunque azionati e con potenza elettrica non superiore a 30 kilowatt, nonché per i gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico in funzione sui territori montani. E’ stata anche inoltrata un’istanza dal Presidente della Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale Prezzi - circa la riduzione del sovrapprezzo termico sui consumi domestici e per attività produttive nell’ambito del territorio montano della Regione Abruzzo.
- **art. 11** - Nella Legge regionale del 1/12/95, n. 134 è stato espressamente indicato quale settore di intervento, per l’anno 1996, quello relativo all’esercizio di funzioni associate, allo scopo di individuare azioni specifiche nell’ambito dei servizi alle persone, soprattutto anziani e giovani.
- **art. 14** - La Regione ha rivolto invito ai Rettori delle Università di Chieti, L’Aquila e Teramo affinché considerassero l’opportunità di istituire o decentrare in zone montane istituti di ricerca e facoltà universitarie ed, in tale senso, facessero conoscere la disponibilità a concordare le modalità di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali interessati alla materia.
- **art. 16** - Con deliberazione n. 22/7 del 13/2/96 il Consiglio Regionale ha provveduto all’individuazione dei Comuni montani con meno di 1.000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti, destinatari dei benefici previsti dalla Legge 97/94.
- **art. 19** - Allo stato attuale è stata condotta un’analisi preliminare sulla dotazione delle abitazioni e dei servizi di ogni singolo Comune, facente parte della Comunità montana.
- **artt. 20 e 21** - Da tempo sono stati interessati il Sovrintendente Scolastico e i Provveditorati agli Studi per l’offerta della scuola dell’obbligo nelle zone montane.
- **art. 23** - Il Settore Trasporti, con deliberazione di Giunta n. 4419 del 14/9/95, ha dato disposizione all’autorizzazione ai Comuni con meno di 5000 abitanti ad organizzare e gestire trasporti di persone e merci di prima

necessità, consentendo deroghe per l'utilizzazione di automezzi di uso proprio.

- **art. 24** - Con la Legge regionale del 1/12/95, n. 134 la Regione Abruzzo individua, come settore di intervento per l'anno 1996, quello relativo all'informatica e alla telematica, e impegna risorse economiche per l'attivazione di sportelli informativi. E' stato inoltre attivato un'attività di ricognizione presso il servizio informativo della Regione per verificare la dotazione strutturale delle Comunità montane, al fine di avviare il progetto di sportello informativo.

3. REGIONE CAMPANIA

La Giunta della Regione Campania ritiene che lo Stato abbia rivolto una seria attenzione alle problematiche della montagna promuovendo interventi tesi alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio economico, sociale e culturale rappresentato dal territorio montano.

L'intenzione del legislatore nazionale di affrontare la questione montagna nella sua globalità si manifesta nella tendenziale onnicomprensività del testo normativo che, volendo appunto costituire un punto di riferimento unitario, comprende una pluralità di disposizioni, non solo diversificate in rapporto alla loro efficacia (programmatiche, immediatamente operative, subordinate all'attuazione regionale), ma altresì eterogenee quanto al contenuto (norme di diritto privato ed amministrativo, operanti in materia statale ovvero regionale).

Sarebbe opportuno, pertanto, provvedere a formulare uno strumento legislativo di carattere generale per gli aspetti programmatici e normativi, mentre con apposite leggi di settore - da modificare relativamente a quelle già esistenti e da provvedere ex novo ove mancanti - si dovrebbero disciplinare le specifiche attività di intervento dei vari comparti sociali e produttivi.

L'attuazione della Legge 97/94, a causa di una carenza di sistematicità, non può non essere perseguita attraverso la predisposizione di singoli provvedimenti di settore stabilendo priorità, modalità e tempi in coerenza con le linee programmatiche regionali nei limiti delle proprie risorse finanziarie.

Rispetto agli adempimenti regionali della Legge 97/94 si rileva che:

- **art. 1, comma 3** - Per il riordino delle Comunità Montane la Regione Campania ha emanato la Legge regionale 31/94 recante “Nuovo ordinamento delle Comunità Montane” che individua 27 comunità. Allo stato attuale è in discussione un disegno di legge avente ad oggetto “Modifiche della L.R. 1 settembre 1994, n. 31 e nuova disciplina in materia di Comunità Montane”, dettato dalla necessità di eliminare difficoltà interpretative che sono sorte in sede applicativa, facendo registrare difformità di orientamento tra i diversi Enti montani (composizione dei consigli comunitari, distinzione tra comunità di nuova istituzione e comunità preesistenti, ecc.).
- **art. 2, comma 3 e 4** - La Regione si avvia a recepire gli indirizzi contenuti nella legge sulla montagna. Il disegno di legge avente ad oggetto “Istituzione del Fondo Regionale per la Montagna” istituisce il fondo e disciplina le modalità di erogazione dello stesso, attribuendo priorità di finanziamento alle opere e agli interventi specificatamente inseriti nei Piani pluriennali di sviluppo socioeconomico delle Comunità Montane approvati dalle Province, di cui all’art. 29 della Legge 142/90 e all’art. 7 della Legge 97/94.
- **art. 3** - Nella Regione Campania non vi sono organizzazioni che gestiscono beni agro-silvo-pastorali.
- **art. 7, comma 3** - La Regione ha già disciplinato i contributi per opere ed attività di manutenzione ambientali concernenti proprietà agro-silvo-pastorali con propria Legge regionale 11/96.
- **art. 8, comma 2** - Le indicazioni concernenti la gestione programmata della caccia e l’istituzione di aziende faunistico-venatorie ha trovato applicazione nella Legge regionale 8/96.
- **art. 9, comma 2** - Per quanto riguarda la forestazione, si è dato attuazione alla legge sulla montagna attraverso il piano predisposto dall’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, peraltro già approvato dal Consiglio Regionale, in attesa di essere licenziato dall’Unione europea.
- **art. 9, comma 5** - I compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini pastorali e paesistici sono disciplinati dalla Legge regionale 11/96.
- **art. 19** - I contributi a favore dei residenti nei territori montani sono già previsti dalla Legge regionale 42/82, che deve essere rifinanziata.

Rispetto agli altri adempimenti regionali non si ancora provveduto all’attuazione di norme ed indirizzi, ritenendosi necessaria una concertazione intersettoriale tra i vari settori (Enti locali, Trasporti, Ricerca Scientifica, ecc.), sempre che vengano individuati i necessari flussi finanziari.

4. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia, nell'ambito del Programma di Sviluppo provinciale vigente, ha recentemente ritenuto di individuare uno specifico progetto strategico denominato "Progetto Montagna" quale strumento di coordinamento e di impostazione degli interventi previsti per la valorizzazione della montagna, coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi della legge sulla montagna.

Prima della decisione di attivare un progetto specifico sono stati assunti alcuni provvedimenti urgenti o comunque importanti, in alcuni settori di interesse per l'economia montana, ed in primo luogo la Deliberazione della Giunta provinciale n. 9646 del 10/8/1994 con la quale:

- si è disposto che tutti i comuni della provincia sono montani e che tutto il territorio della provincia è da considerare territorio montano;
- si sono individuati i comuni montani con meno di 1.000 abitanti ed i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani, ai fini dell'art. 16.

Nel dettaglio dei singoli interventi, previsti per i settori agricolo e forestale dalla Legge 97/94, sono fornite alcune indicazioni:

- **art. 1, comma 4 e 5** - La Provincia Autonoma di Trento ha approvato la Legge provinciale 14/92 "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna" applicata attraverso una deliberazione attuativa. Si ricorda che, sebbene il territorio provinciale sia considerato integralmente montano, la L.P. 14/92 individua delle zone particolarmente svantaggiate che possono usufruire dei benefici previsti dalla legge citata. Anche altre leggi provinciali di incentivazione prevedono la graduazione degli aiuti che sono maggiori per le zone considerate sfavorite. Per quanto concerne il settore forestale, fin dal 1973 la Provincia aveva promulgato numerose leggi protezionistiche in materia di terreni di montagna e di tutela dell'ambiente naturale. In particolare la Legge provinciale 48/78 "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse" si propone di migliorare l'efficienza e la produttività del patrimonio forestale provinciale e di favorire l'utilizzazione delle sue risorse a vantaggio di tutta la collettività, per elevare le condizioni economiche e sociali della popolazione residente ed accrescere la stabilità ecologica del territorio. Tutta l'attività di competenza del Servizio Forestale è inquadrata nel Piano Generale Forestale, attivo fin dal 1982: esso definisce gli obiettivi forestali in grado di assicurare la valorizzazione delle risorse fisiche e socioeconomiche del territorio e gli interventi più adatti al loro conseguimento.

- **art. 2, comma 3 e 4** - La Provincia Autonoma di Trento non ha potuto fino ad oggi utilizzare somme provenienti dal fondo nazionale per la montagna poiché non ha avuto ancora termine il regime transitorio di cui all'art. 25, comma 2. Ciò premesso si informa che non è stato creato ancora un fondo provinciale per la montagna. A tale proposito si ribadisce che il territorio provinciale è considerato interamente montano e che, pertanto, le complessive disponibilità di bilancio potrebbero essere interpretate come fondo provinciale per lo sviluppo delle aree montane. Per quanto riguarda le foreste, in funzione della Legge provinciale 48/78 e successive modifiche, è operativo dall'anno 1979 il Fondo Forestale Provinciale, gestito fuori bilancio dalla Commissione forestale provinciale. Ad esso confluiscono sia accantonamenti disposti dagli Enti pubblici proprietari di boschi, che assegnazioni periodiche della Provincia, tutti finalizzati al finanziamento di interventi di miglitoria boschiva e per l'anticipazione dei fondi necessari agli Enti stessi per l'attuazione di opere forestali e per le spese di diretta effettuazione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname destinato al commercio, nonché per l'acquisto di attrezzature particolari.
- **art. 7, comma 3** - La Legge provinciale 14/92 prevede un sostegno a beneficio dei Comuni per l'esecuzione di piccole opere di manutenzione ambientale, con l'obiettivo di mantenere l'efficienza dei manufatti e di infrastrutture ad uso collettivo, con prevalenza di interventi per la viabilità rurale. Per quanto riguarda il settore forestale, la Legge provinciale 48/78 già prevede un'ampia possibilità di concessione di sovvenzioni a favore dei proprietari dei boschi per attività di forestazione, opere infrastrutturali ed attrezzature connesse, con percentuali di contributo dal 50% al 90% a seconda dei casi.
- **art. 8, comma 2** - La vigente Legge provinciale 24/91 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", con le successive modificazioni correlate pure alla legge nazionale quadro 152/92, organizza il sistema gestionale del patrimonio faunistico pubblico applicato da sempre nella provincia di Trento, con modalità operative ed esiti ritenuti assolutamente positivi. Il territorio è ripartito in 214 riserve comunali, la cui gestione è affidata all'Associazione cacciatori maggioritaria, ferma restando la competenza della Provincia autonoma sulla programmazione, controllo, sperimentazione e tutela. La Legge provinciale 24/91 prevede, inoltre, l'istituzione sul territorio provinciale di aziende faunistico-venatorie. In applicazione di tale legge sono state finora istituite due aziende faunistico-venatorie e per altre quattro è stata avviata la procedura d'istituzione.
- **art. 9, comma 2, 4 e 5** - Per quanto riguarda l'agricoltura compatibile, si evidenzia che le attività attinenti sono state disciplinate attraverso l'applicazione del Reg. CEE 2078/92 che ha portato alla stesura del Programma zonale pluriennale della Provincia Autonoma di Trento, le cui misure sono in parte finanziate dalla Legge provinciale 14/92. La stessa Legge e la L.P. 17/81 demandano ad organismi locali i compiti di manutenzione e conservazione del territorio. Per quanto riguarda gli interventi di riforestazione, il Servizio Foreste con proprie maestranze

esegue gran parte dei lavori, mentre solo le utilizzazioni legnose e un terzo circa delle strade forestali sono eseguite e gestite direttamente dai proprietari dei boschi. Qualora si addivenisse all'accettazione del criterio indicato dalla Legge 97/94, si scardinerebbero di fatto modalità di gestione che sono in atto da almeno 70 anni. In realtà la Legge 48/78 stimola gli Enti pubblici ad assumere direttamente o in forma associata la gestione attraverso "unità di gestione", ma nell'arco di 15 anni nessuna di queste unità è stata costituita e solamente pochi Enti hanno avviato una forma diretta di gestione del proprio patrimonio forestale.

- **art. 10, comma 3** - Gli aiuti per la realizzazione di elettrodotti sono previsti dall'art. 27 della Legge provinciale 17/81.
- **art. 13, comma 4** - Tutta la legislazione provinciale in materia di agricoltura prevede interventi prioritari a favore dei giovani. Anche nel campo forestale, già dal 1978, la Provincia ha inteso attivare una costante azione di stimolo verso i giovani che volessero intraprendere il mestiere del boscaiolo. Gli stimoli partono dalle dimostrazioni fino all'organizzazione di corsi stanziali plurimese per allievi cui viene infine rilasciato un attestato di idoneità professionale. La normativa provinciale consente l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 50% del costo effettivo per l'acquisto di attrezzature.

Appare inoltre utile segnalare l'intervento specifico in favore delle zone montane precisato dalla L.R. n. 78 del 17/5/95 recante: "interventi finanziari in favore dei comuni montani per l'acquisto di scuolabus", afferente il Diritto allo studio, con la quale vengono concessi ai Comuni compresi nelle Comunità Montane contributi in conto capitale, oltre a quelli ordinari previsti dalla L.R. n. 78 del 15/12/78, per l'acquisto di scuolabus, comportante un onere complessivo a carico della Regione di Lit. 500.000.000 per l'anno 1995.

Sono in itinere delle iniziative, da parte del Settore Diritto allo Studio, atte a favorire ulteriormente i Comuni Montani mediante incentivi, nel caso specifico a favore delle Comunità Montane, per l'ampliamento e la razionalizzazione del trasporto scolastico a livello nazionale.

E' previsto il rifinanziamento della legge regionale sopracitata, per l'anno in corso, con una somma pari a Lit. 500.000.000.

5. REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia Romagna, con la relazione politica che accompagna il progetto di legge di recepimento delle Legge 97/94, formula le proprie indicazioni politiche in merito alla legge nazionale sulla montagna ed individua le difficoltà di attuazione della stessa.

La Giunta regionale ritiene che, se i processi di sviluppo di aree territoriali complesse come quelle del nostro Appennino siano nella realtà il risultato di una molteplicità di azioni diverse, promosse da più soggetti e riguardanti più settori e che si applicano su aree montane tra loro anche fortemente diversificate sotto il profilo ambientale e socioeconomico, l'identificazione di un'unica misura organica, imperniata sulla legislazione nazionale, possa essere la base per risolvere contestualmente i problemi di ogni singolo ambito montano.

L'approccio, pertanto, con la quale la Giunta regionale intende misurarsi è quello di assumere le disposizioni contenute nella Legge 97/94 non tanto come la "panacea" per un programma per la montagna astratto rispetto agli obiettivi di sviluppo previsti dagli strumenti di programmazione e dalle azioni concrete promosse dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dallo Stato e dall'Unione Europea per lo stesso ambito territoriale, ma come indicazioni sulle quali far convergere l'azione dell'insieme dei soggetti istituzionali ed, eventualmente dei soggetti privati, per le quali la Comunità Montana possa sempre più configurarsi come vera autorità territoriale per la realizzazione di strutture, infrastrutture, e per l'organizzazione di servizi ed attività.

Attraverso questa politica complessiva per la montagna, che la Giunta regionale intende sostenere con il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati, possono essere effettivamente raggiunte le priorità programmatiche poste alla base della stessa Legge 97/94 ed essere concretamente realizzata la volontà di favorire la permanenza e l'aumento della popolazione, l'insediamento di attività e servizi, ed il mantenimento di quelli esistenti, anche attraverso accordi di programma fra le amministrazioni interessate quando si tratta di attività e servizi pubblici.

Rispetto alle competenze previste dalla 97/94, si riscontrano alcune incongruenze relative da un lato alla scarsa considerazione delle funzioni dei Comuni e delle Province

previste dalla 142/90, e di quelle previste dalla Legge 183/89 sulla difesa del suolo, dall'altro ad una tendenza a sottoporre al controllo ministeriale alcune procedure che dovrebbero rimanere interne all'Ente regionale.

Per altri aspetti previsti dalla legge, la Regione sta allestendo specifiche politiche di settore che la normativa vigente già consente (settore dei trasporti, settore sanità e servizi sociali, settore cultura e scuola, ecc.).

Inoltre la Regione ha già attivato un Programma di informatizzazione della montagna. Questa strategia di informatica e telematica per la montagna, oltre a rappresentare un'occasione storica per superare le distanze soprattutto in termini di tempo che hanno reso difficile lo sviluppo di nuove attività ed iniziative, e la valorizzazione di quelle esistenti, costituisce un passaggio cruciale per la fruizione di servizi da parte delle popolazioni montane.

Per quanto riguarda la disciplina relativa alla difesa del suolo, gli Enti di bonifica e agli usi civici, entro l'anno saranno approvati dalla Giunta regionale il progetto di legge sulla difesa del suolo e quello sulla bonifica, con i quali verranno individuate le competenze delle Comunità montane nell'ambito di un disegno complessivo che precisi il ruolo di ogni soggetto istituzionale, costituendo così un riferimento per la rapida attribuzione o delega di funzioni e per l'attribuzione di personale.

Per quanto riguarda invece la revisione della legislazione degli usi civici, la delicatezza e la complessità del problema richiede l'attivazione di momenti strutturati di confronto fra gli enti interessati allo scopo di pervenire ad una sua rapida predisposizione.

Un dato rilevante della politica sulla montagna nella Regione Emilia Romagna è costituito dal rapporto tra la programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni ed il Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico delle Comunità montane, che si configura inequivocabilmente come strumento di attuazione della programmazione regionale, provinciale e comunale per l'ambito territoriale montano.

La scelta del legislatore regionale è quella di favorire la predisposizione da parte delle Comunità montane di strumenti di programmazione "leggeri", cioè di veri e propri

programmi di opere e di interventi, per i quali siano anche e soprattutto previste rapide procedure di approvazione.

Conseguentemente il disegno di legge proposto dalla Regione in attuazione alla 97/94, che prevede l'istituzione di fondi per il finanziamento di interventi speciali per la montagna, i criteri di riparto dell'insieme dei fondi e le modalità di erogazione degli stessi, è stato ispirato da questa funzione attribuita al Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico. In questo disegno la Comunità montana assume un rilevante ruolo di promotore dello sviluppo della montagna, alimentando risorse proprie, che derivano dal riparto dei fondi trasferiti dallo Stato e da quello integrativo della Regione, la realizzazione di un piano di opere e di interventi, coerenti con la programmazione dei Comuni, della Provincia e della Regione, sul quale possono concorrere con risorse proprie altri soggetti istituzionali, a partire dai Comuni e dalle Province, e soggetti privati.

Rispetto agli adempimenti regionali della Legge 97/94 si rileva che:

- **art. 1, comma 4 e 5** - La Giunta regionale dell'Emilia Romagna approverà entro il 1996 un progetto di legge per il recepimento della Legge 97/94, con il quale si provvederà contestualmente all'opportuno aggiornamento della legge di riordino delle Comunità montane (L.R. 1/93); il progetto di legge prevederà specificatamente il finanziamento con risorse recate dal fondo nazionale per la montagna di "interventi speciali per la montagna" come definiti dall'art. 1, comma 4. La Regione e le Comunità montane dell'Emilia Romagna hanno già concretamente realizzato interventi speciali per la montagna attraverso una pluralità di interventi finanziati in particolare da leggi settoriali, dal programma per le zone rurali Obiettivo 5b ed infine dal programma approvato nel 1995 per l'assegnazione dei contributi a titolo di fondo regionale per la montagna.
- **art. 2, comma 3 e 4** - La Regione Emilia Romagna ha istituito il proprio Fondo regionale per la montagna con l'art. 37 della Legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1 recante "Riordino delle Comunità montane"; lo stesso art. 37 indica i criteri di utilizzazione del fondo. E' prevista una revisione delle norme in materia di fondo regionale per la montagna in sede di approvazione delle legge regionale di recepimento delle Legge 97/94. Attraverso lo stanziamento di proprie risorse, per un ammontare totale di Lit. 9.500.000.000 è stato finanziato un primo programma di interventi, costituito da 17 progetti presentati dalle Comunità montane, di cui è attualmente in corso la fase attuativa. Sul bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna 1996/98 sono stati stanziati ulteriori fondi regionali per un totale di Lit. 9.000.000.000.

- **art. 3** - Ad una legge organica di riordino della disciplina delle organizzazioni montane per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali la Regione Emilia Romagna sta lavorando da tempo, pur non essendo prevista a breve l'approvazione di un'apposita normativa.
- **art. 7, comma 3** - All'interno della legge regionale di recepimento delle L. 97/94 è prevista l'istituzione di un apposito fondo regionale per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, da finanziare per una quota parte delle assegnazioni derivanti da riparto del Fondo nazionale per la montagna;
- **art. 8, comma 2** - La norma risulta essere già stata recepita nella legislazione regionale: l'art. 7 della Legge regionale 15/2/1994, n. 8 dispone che le Comunità montane siano sentite dalle Province ai fini dell'approvazione dei propri piani faunistico-venatori.;
- **art. 9, comma 2, 4 e 5** - La L.R. 4 settembre 1981, n. 30 delega alle Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza, la predisposizione di programma annuali di interventi da finanziare con risorse regionali, la realizzazione di tali programmi, le funzioni amministrative relative all'esecuzione dei piani economici, dei piani di coltura e di conservazione, la costituzione di consorzi per la gestione socioeconomica dei boschi privati, costituiti volontariamente e per iniziativa delle Comunità montane tra i proprietari ed i conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale. Tali consorzi corrispondono sostanzialmente ai consorzi forestali previsti dall'art. 9 della Legge 97/94. La Legge regionale 30/81 non prevede, inoltre, l'erogazione di finanziamenti per la costituzione e gestione dei consorzi, ma dispone contributi fino all'80% per l'elaborazione di piani economici di gestione forestale.
- **art. 10, comma 3** - La L.R. 24/74 finanziò a suo tempo programmi di elettrificazione agricola predisposti e gestiti dalle Comunità montane, ma attualmente nel bilancio regionale non sono previsti stanziamenti per elargire ai residenti in zone montane contributi per allacciamenti telefonici ovvero per il potenziamento di linee elettriche collegate a case sparse.
- **art. 13, comma 4** - La Regione ha sempre accordato preferenza ai giovani agricoltori e alle cooperative giovanili; l'inserimento di una specifica norma è previsto nell'ambito delle legge regionale di recepimento della Legge 97/94 attualmente in fase di approvazione.
- **art. 14** - Il concreto perseguimento degli obiettivi di potenziamento e miglioramento dell'offerta dei servizi in montagna passa attraverso la definizione di appositi accordi tra l'Amministrazione regionale, le Amministrazioni locali e le Amministrazioni dello Stato ai fini di coordinamento delle specifiche politiche da porre in atto nelle singole materie degli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 della Legge 97/94, e non semplicemente attraverso l'emanazione di direttive.

- **art. 19** - La Regione ha da sempre inteso perseguire l'obiettivo del riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani attraverso l'attuazione di politiche territoriali di sviluppo delle aree montane. La Regione non ha, peraltro, provveduto ad attivare forme di incentivazione finanziaria diretta e premi di insediamento, come previsti dalla Legge 97/94.
- **art. 23** - Con la Deliberazione della Giunta regionale del 28/2/1995 n. 609, è stato approvato l'elenco dei Comuni, dei centri abitati e dei nuclei abitati della Regione in cui possono essere organizzati servizi di trasporto per le persone e le merci di prima necessità in deroga alle norme vigenti.

6. REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte ha emanato, fin dalla sua costituzione, provvedimenti legislativi per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche dei territori e della popolazione montana. La nuova Giunta regionale, al suo insediamento nel 1995, ha istituito un Assessorato con deleghe all'economia montana e alle foreste (Assessorato Economia Montana e Foreste) al fine di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo dell'economia delle zone montane.

Attualmente sono in vigore 5 leggi regionali che disciplinano interventi specifici interessanti la montagna: dalla delimitazione delle zone omogenee che costituiscono le Comunità montane, all'individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socioeconomica, ai recenti provvedimenti di salvaguardia e sviluppo dei territori montani contenuti nella Legge regionale 72/95 in applicazione alla Legge nazionale 97/94.

Nella sua applicazione la L.R. 72/95 ha consentito l'attuazione in Piemonte della legge nazionale sulla montagna agli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19 e 23.

In attuazione alla citata legge regionale la Giunta ha adottato i seguenti atti amministrativi:

- D.G.R. n. 176-5706 del 29/1/96 per l'individuazione dei Comuni montani con meno di 1.000 abitanti e delle località abitate con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri Comuni montani;
- D.G.R. n. 161-8068 del 16/4/96 per la progettazione di un sistema informatico e per la determinazione dei relativi finanziamenti allo scopo di realizzare "sportelli per il cittadino" presso le Comunità montane del Piemonte;